Legge regionale 04 settembre 1976, n.59

Modifica alla Legge Regionale 17-1-1976, n. 6 in materia di interventi per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli Enti locali.

ARTICOLO 1

All'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6 e' aggiunto, dopo i primi quattro comma dei quali e' costituito, il comma seguente:

"Le somme gia' impegnate con la deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma delle quali e' stato ottenuto il recupero a seguito della concessione di contributi, da parte di qualsiasi ente, destinati specificatamente alle funzioni regionali in materia di formazione professionale, ivi compresi i contributi e gli interventi del fondo sociale europeo, sono utilizzate dal consiglio regionale anche nel successivo esercizio con l'approvazione del piano annuale ad esso relativo, per la realizzazione di interventi formativi rientranti nelle finalita', per le quali e' stato concesso il contributo."

ARTICOLO 2

A modifica di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6 e per il solo esercizio 1977, gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono aumentati di Lire 900.000.000.

In deroga a quanto disposto dagli articoli 17 e 32 della legge regionale di cui al primo comma la maggiore spesa e' in aumento dei 4.600.000.000 per l'esercizio delle funzioni delegate, con esclusione di ogni aumento conseguenziale sugli incentivi finanziari (art. 17) e gli oneri aggiuntivi (art. 32).

La maggiore spesa di L. 900.000.000 sara' finanziata:

- a) L. 700.000.000 con il contributo messo a disposizione della Regione dal Fondo sociale europeo per l'anno 1977, come dalle decisioni c (76) 287/36 del 19 febbraio 1976 e c (76) 413/32 del 15 marzo 1976;
- b) L. 200.000.000 con la riduzione di pari importo del capitolo del bilancio 1977 corrispondente al cap. 06700 del bilancio 1976